

N. 65/10 Trib.

Il sottoscritto funzionario dichiara ai sensi  
 dell'art. 64 disp. att. C.P.P. di aver trascritto  
 il testo originale.



07 - 03 - 2013

TRIBUNALE DI FERRARA



UFFICIO GIUDIZIARIO  
 Giovanna Schittar

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dr. LUCA MARINI	Presidente
dr. CATERINA ARCANI	Giudice
dr. FRANCO ATTINÀ	Giudice

sull'istanza degli avv. Luigi Stortoni, Antonio Tebano e Aldo Meyer (depositata il 6.3.2013)  
 nell'interesse di

nato a

nato a

volta ad ottenere la revoca del sequestro conservativo disposto in data 5.2.2010 nei  
 confronti degli stessi e la conseguente restituzione dei beni sequestrati;  
 visti gli atti;

#### OSSERVA

- nel procedimento sopra indicato, con provvedimento del 5.2.2010, questo Tribunale ha  
 disposto nei confronti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_  
 (imputati di concorso in bancarotta fraudolenta ex art. 223 co. 2 n. 2 l. fall.) il  
 sequestro conservativo su somme, crediti e beni fino all'ammontare di € 2.200.000; il  
 provvedimento era adottato su istanza delle parti civili rappresentate dagli avv. C.  
 Maruzzi, C. Marcello, D. Carponi Schittar e G. Azzalli;
- i due imputati con sentenza del 16.2.2013 (pende ancora il termine per il deposito della  
 motivazione) sono stati assolti dall'unico capo d'imputazione loro contestato con la  
 formula "*perché il fatto non sussiste*";
- con l'istanza in esame i difensori degli imputati chiedono la revoca del provvedimento  
 di sequestro e la conseguente restituzione dei beni sequestrati, deducendo che secondo  
 consolidato orientamento giurisprudenziale il giudice ha il potere di disporre la revoca  
 del sequestro conservativo ove accerti il venir meno dei presupposti della misura, a  
 maggior ragione a seguito dell'assoluzione nel merito dell'interessato;

FA

- in calce all'istanza in questione i difensori procuratori speciali delle parti civili che all'epoca avevano chiesto il sequestro hanno espresso il proprio nulla osta;
- in realtà in giurisprudenza la possibilità di revocare il provvedimento di sequestro conservativo prima che sia passata in giudicato ai sensi dell'art. 317 co. 4 c.p.p. la sentenza di proscioglimento (o di non luogo a procedere) è controversa;
- diverse pronunce di legittimità (da ultimo Cass. Sez. 3 n. 35396 del 14/07/2010 Rv. 248368) hanno infatti affermato l'impossibilità di revocare il sequestro conservativo al di fuori dell'ipotesi espressamente prevista di offerta di cauzione;
- appare tuttavia maggiormente condivisibile il diverso orientamento (da ultimo Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7226 del 10/01/2007 Rv. 235965) secondo cui il giudice, qualora accerti il venir meno dei presupposti fondanti la misura, ed in particolare del *fumus boni iuris*, può legittimamente revocare la misura;
- tale conclusione risulta a maggior ragione valida nel caso – come quello di specie – di assoluzione nel merito degli imputati;
- è dunque possibile la revoca del provvedimento di sequestro di questo Tribunale del 5.2.2010;
- quanto alla procedura da adottare, la Corte di Cassazione con la pronuncia da ultimo citata ha chiarito che al riguardo – in mancanza di diverse indicazioni normative – vanno osservate le modalità previste per la revoca delle misure cautelari, che non presuppone il previo contraddittorio tra le parti;
- nel caso di specie, per di più, il Pubblico Ministero non risulta interessato (il provvedimento era stato adottato su istanza delle parti civili a tutela del credito al risarcimento del danno) e le parti civili istanti hanno espresso tramite i rispettivi procuratori il proprio nulla osta;
- non risulta viceversa rientrare nelle competenze di questo Collegio il richiesto ordine circa la restituzione dei beni sequestrati;
- col provvedimento del 5.2.2010 il Tribunale ha infatti disposto il sequestro conservativo sul patrimonio in generale dei prevenuti fino ad un determinato ammontare; attendono viceversa ad aspetti esecutivi l'individuazione dei singoli beni da sottoporre al vincolo e – ora – le conseguenze del venir meno del sequestro;

FA

**P.Q.M.**

**Revoca il sequestro conservativo disposto con provvedimento di questo Tribunale del 5.2.2010 nei confronti di**


**Manda alla cancelleria perché il presente provvedimento sia comunicato ai richiedenti, al pubblico ministero e alle parti civili istanti (presso i difensori domiciliatari), anche a mezzo fax (in considerazione della tipologia di atto).**

**Così deciso in Ferrara all'esito della Camera di Consiglio del 7.3.2013**

Il Giudice est.  
Dr Franco Attinà



Il Giudice  
Dr Caterina Arcani



Il Presidente  
Dr Luca Marini



DEPOSITATO in Cancelleria il 07-03-13 IL COLLABORATORE  
h. 12,50 